

Pianificazione delle ore di potenziamento

A beneficio di una corretta informazione, vista l'esigenza di pianificare le ore di potenziamento di Ed. musicale in vista dell'aggiornamento del PTOF, si ritiene utile pubblicare una breve guida sull'impiego delle ore di potenziamento, che il Collegio Docenti dell'IC Manzoni-Augruso si propone di pianificare in modo efficace e coerente con la normativa.

L'art.1 comma 5 della legge 107/15 recita quanto segue: "Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento".

Il CCNL scuola 2016/2018, all'art.28, comma 3, specifica che il docente di potenziamento si occupa prioritariamente delle attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell'offerta formativa, ai sensi dell'art.1, comma 7, della legge 107/2015.

La legge 107 prevede, dunque, che i posti dell'organico potenziato siano destinati alle finalità previste dal comma 7, cioè le attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari.

Ma poi c'è anche il comma 85 della medesima legge in cui viene precisato che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Quindi nel PTOF devono essere definite le attività di potenziamento e organizzative nonché l'utilizzo dei docenti dell'organico dell'autonomia con il relativo monte ore ad esse destinato. Solo le eventuali ore non pianificate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria possono essere destinate alle supplenze sino a dieci giorni.

Per quanto riguarda le supplenze di docenti con ore di potenziamento, il ricorso alla nomina dei supplenti può essere consentito solo in relazione alle ore di lezione curricolare; a

ribadirlo è l'OM.60/2020 art.13 comma 15 : "I posti del potenziamento introdotti dall'articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 non possono essere, ai sensi del predetto comma, coperti con personale titolare di supplenze temporanee di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), della presente ordinanza, a eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell'articolo 28, comma 1, del CCNL 2016/18 del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018".

Si ricorda, infine, che i docenti con ore di potenziamento non possono essere impiegati per svolgere attività alternativa alla religione cattolica.

La nota Miur 18/03/2019 ribadisce: "Le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curricolari, devono restare estranee alle attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica".

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Antonella Mongiardo

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.lgs 39/93